

L.R. 7 dicembre 2020, n. 37**Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 38/6 del 17 novembre 2020](#), pubblicata nel BURA 9 dicembre 2020, n. 204 Speciale ed entrata in vigore il 10 dicembre 2020)

Testo vigente

(in vigore dal 10/12/2020)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce piu' deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie.
2. Agli effetti della presente legge per "dipendenze patologiche" si intendono:
 - a) il disturbo da gioco d'azzardo;
 - b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, "nuove sostanze", antidolorifici);
 - c) le dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali;
 - d) shopping compulsivo;
 - e) ipersessualita'.
3. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.), i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonche' le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.

Art. 2

(Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attivita' previste dalla presente legge.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed e' composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato;
 - d) il Direttore del Dipartimento Sanita';
 - e) il Direttore del Dipartimento Politiche sociali;
 - f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
 - g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo;
 - h) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
 - i) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;
 - j) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realta' associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;
 - k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunita' terapeutiche;
 - l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP;
 - n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'[articolo 137 del decreto](#)

- [legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
- o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli Studenti, designati dalla Consulta degli Studenti della Regione Abruzzo.
3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;
 - b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3;
 - c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;
 - d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.
 5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3

(Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, approva entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
 - b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
 - c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;
 - d) il potenziamento della rete dei Servizi Territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) attraverso:
 - 1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;
 - 2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;
 - e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e

- di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;
- f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'[articolo 4 del d.lgs. 117/2017](#), impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;
- g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

Art. 4

(Istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche")

1. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29, istituisce la "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche", nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)

1. All'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a promuovere stili di vita sani e a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e ad altri comportamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, tenuto conto delle evidenze scientifiche sulla prevenzione rivolta alla popolazione giovanile.
2. Ai fini del rafforzamento delle misure di cui al comma 1, i medesimi soggetti promuovono azioni di sensibilizzazione, formazione, sostegno e consulenza degli "educatori" (genitori, insegnanti, personale scolastico).
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2 e ne curano la distribuzione presso gli Istituti scolastici.

Art. 6

(Sostegno al Terzo settore)

1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'[articolo 4 del d.lgs. 117/2017](#), che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocinii o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.
4. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

TITOLO II

DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE TECNOLOGIE

Art. 7

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:
 - a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attivita' di gioco con vincita in denaro il cui esercizio e' autorizzato ai sensi degli [articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
 - b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'[articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico](#);
 - c) per "luoghi sensibili" devono intendersi:
 - 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le universita';
 - 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
 - 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
 - 4) le caserme militari;
 - 5) i centri di aggregazione di anziani;
 - 6) tutti i luoghi di culto;
 - 7) i cimiteri e le camere mortuarie;
 - d) per "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - e) per "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attivita' autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'[articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931](#), qualora lo stesso fornisca alle attivita' autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera b);
 - f) per "vetusta' dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - g) per "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) che lo rende inservibile al suo scopo;
 - h) per "subingresso": il subentro in un'attivita' economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprieta' (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare);
 - i) per "variazione di titolarita' per modifiche societarie nell'esercizio dell'attivita'": modifica della natura giuridica della societa', della ragione sociale, il cambio del legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

Art. 8

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunita' giovanili.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:
 - a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;
 - b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
 - c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di Internet e delle reti sociali;
 - d) ad informare sull'esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalita' di accesso;
 - e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l'applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di altri siti pericolosi, nonche' il contingentamento dei tempi di navigazione in rete;
 - f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Logo "No Slot-Regione Abruzzo")

1. E' istituito il logo regionale "No Slot-Regione Abruzzo" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Sanita', definisce i contenuti grafici, i criteri e le modalita' di rilascio e di utilizzo del logo, nonche' i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.
3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalita' da determinare con appositi regolamenti comunali.

Art. 10

(Esercizio del gioco lecito)

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente.
2. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), per i quali non puo' essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonche' di circolazione stradale.
5. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attivita' in altro locale e' equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attivita', di variazioni della titolarita' di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attivita' conseguente a procedure di sfratto.
6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l'autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.
7. Non e' richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all'[articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38](#) (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).
8. E' vietata qualsiasi attivita' pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicita' si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l'[articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87](#) (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#).

Art. 11

(Obblighi degli esercenti e dei gestori)

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonche' su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:
 - a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i relativi danni;
 - b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);
 - c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
 - d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.
3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.

Art. 12
(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, e' disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 13
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Per il periodo di imposta 2021, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e' ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed e' applicata per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 14
(Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

1. La Regione e' autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
2. Con successivo regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000,00 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 15
(Vigilanza e controlli)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.
2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

TITOLO III
ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Art. 16

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunita' regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) promuove l'organizzazione di eventi "no alcol", durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - b) prevede limitazioni alla pubblicita' e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonche' alla vendita e alla somministrazione delle stesse;
 - c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;
 - d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;
 - e) promuove, in prossimita' delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilita' sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;
 - f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.

Art. 17

(Limitazioni alla pubblicita' e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)

1. Fermo restando il divieto di cui all'[articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125](#) (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), sono vietate la pubblicita' e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.

Art. 18

(Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 14-ter della l. 125/2001](#) e dagli [articoli 689 e 691 del codice penale](#), in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali e' autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.
2. Il divieto di vendita o somministrazione e' reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle competenze di cui all'[articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Art. 19

(Integrazione all'art. 56 della l.r. 23/2018)

1. All'[articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23](#) (Testo unico in materia di commercio), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A tal fine e' consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici."

Art. 20

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 e' punita con le seguenti sanzioni:
 - a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

- euro 500,00 a euro 2.000,00;
- b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
 - c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'[articolo 14-ter della l. 125/2001](#), se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.
 4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
 5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.

Art. 21

(Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.

Art. 22

(Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo)

1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali [18 dicembre 2013, n. 54](#) (Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)", e [4 gennaio 2014, n. 4](#) (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa (*cannabis sativa*) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanze stupefacenti.

TITOLO IV TABAGISMO

Art. 23

(Programma degli interventi)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3:
 - a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;
 - b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;
 - c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;
 - d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;
 - e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.
3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

Art. 24

(Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'[articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#) (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.
3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.

TITOLO V
DIPENDENZE DA NUOVE TECNOLOGIE

Art. 25

(Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da nuove tecnologie)

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.
2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle stabilite dall'Osservatorio regionale sulle Dipendenze patologiche di cui all'articolo 2, sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;
 - b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
 - c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi

fronte.

3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la [legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40](#) (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) e successive modifiche e integrazioni;
 - b) la [legge regionale 29 novembre 1999, n. 114](#) (Prevenzione dei problemi alcol-droga-correlati e di formazione di operatori del settore socio-sanitario, del settore socio-educativo e del volontariato);
 - c) la [legge regionale 27 marzo 1998, n. 19](#) (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo));
 - d) il paragrafo relativo a <<Interventi in materia di alcooldipendenza>> di cui al punto 5.4 dell'allegato <<A>> della [legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72](#) (Piano sanitario regionale 1994-1996).

Art. 29
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, e' finanziato:
 - a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute ai sensi dell'[articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), allocate nel bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per complessivi euro 1.200.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 12.
2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte:
 - a) con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale;
 - b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 20.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, si fa fronte con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.
4. Per le finalita' previste dall'articolo 14 e' autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualita' 2021 e 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 07 del bilancio regionale 2020-2022.
5. Alla potenziale perdita del gettito Irap derivante dall'attuazione dell'articolo 13, stimata in euro 138.000,00 per gli anni 2021 e 2022, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la sola competenza:
 - a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102 per euro 138.000,00; b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 138.000,00.
6. Per le annualita' successive al 2022, agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 30
(Modifica all'art. 17 della l.r. 15/2020)

1. Il comma 2 dell'[articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 15](#) (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie) e' sostituito dal seguente:

"2. E' individuato presso la U.O.S.D Farmacotossicologia e qualita' analitica dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali."

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).